

AREA APPALTI ED EDILIZIAUFFICIO EDILIZIA E LOGISTICA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

LOTTO 2

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER LA
NUOVA BIBLIOTECA - STUDENT HUB – STUDI DOCENTI – UFFICI,
del POLO UMANISTICO, QUADRILATERO, DIP. ARCHITETTURA,
DIP. AGRARIA

CIG B8BB27F6DD

CPV 39130000-2

COMMITTENTE:

Università degli Studi di Sassari

RUP

Ing. Simone Loddo

Sassari, Settembre 2025

Sommario

Articolo 1.	Descrizione della fornitura	4
Articolo 2.	Definizioni	6
Articolo 3.	Norme di riferimento vincolanti	6
Articolo 4.	Individuazione dei luoghi e spazi oggetto di fornitura	7
Articolo 5.	Disciplina della procedura	7
Articolo 6.	Modalità di espletamento dell'appalto e obblighi dell'OE	8
Articolo 7.	Documenti dell'Appalto	8
Articolo 8.	Forma e ammontare della procedura	8
Articolo 09.	Durata dell'esecuzione	9
Articolo 10.	Criteri per la verifica della fornitura	10
Articolo 11.	Esecuzione di forniture in economia e rimborso previa fattura	10
Articolo 12.	Proroghe	10
Articolo 13.	Sospensioni ordinate dal Direttore dell'esecuzione	11
Articolo 14.	Sospensioni ordinate dal RUP	12
Articolo 15.	Programma esecutivo delle prestazioni dell'OE	12
Articolo 16.	Gestione informatizzata dell'Appalto	13
Articolo 17.	Direttore di esecuzione e assistenti del Direttore di esecuzione	13
Articolo 18.	Personale	13
Articolo 19.	Recapiti dell'OE	13
Articolo 20.	Inidoneità del personale dell'OE e/o subappaltatori	13
Articolo 21.	Prezzi	14
Articolo 22.	Revisione prezzi	14
Articolo 23.	Contabilità e pagamenti	14
Articolo 24.	Rata di saldo	15
Articolo 25.	Anticipazione prezzi	16
Articolo 26.	Riserve	16
Articolo 27.	Rifiuti	18
Articolo 28.	Criteri ambientali minimi	18
Articolo 29.	Campioni	19
Articolo 30.	Trasporto	19
Articolo 31.	Consegna	19
Articolo 32.	Regolarità della fornitura	19
Articolo 33.	Penali	20
Articolo 34.	Disciplina del subappalto	20
Articolo 35.	Garanzia e assistenza post vendita	21
Articolo 36.	Cauzioni e ulteriori garanzie	21
Articolo 37	Risoluzione dell'Appalto	21

Articolo 38.	Oneri e obblighi generali a carico dell'OE	22
Articolo 39.	Obblighi speciali a carico dell'OE	23
Articolo 40.	Proprietà degli elaborati tecnici	24
Articolo 41.	Controversie	24
Articolo 42.	Recesso	24
Articolo 43.	Danni cagionati da forza maggiore e/o da cause accidentali	24
Articolo 44.	Ultimazione delle prestazioni e gratuita manutenzione	25
Articolo 45.	Termini per la verifica di conformità	25
Articolo 46.	Presa in consegna delle prestazioni ultimate	25
Articolo 47.	Manutenzione sino all'emissione del certificato di verifica di conformità	26
Articolo 48.	Osservanza dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro	26
Articolo 49.	Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa	27
Articolo 50.	Variazioni	27
Articolo 51.	Fallimento dell'OE	27
Articolo 52.	Sicurezza	27
Articolo 53.	Cessione del contratto e cessione di crediti	28
Articolo 54.	Trattamento dei dati	28
Articolo 55.	Dichiarazione relativa all'approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c	29
Articolo 56.	Codice di comportamento	30
Articolo 57	Norma finale e di rinvio	30

Articolo 1. Descrizione della fornitura

Il presente capitolato contiene le specifiche relative alla procedura indetta dall'Università degli Studi di Sassari, Piazza Università n. 21 c.a.p. 07100 città Sassari Provincia Sassari Telefono (+39) 079 229844 fax (+39) 079 229848 PEC protocollo@pec.uniss.it.

Il Lotto 2, relativo alla fornitura e posa in opera di arredi, comprende elementi standard, specificamente progettati per rispondere alle esigenze funzionali e architettoniche dei locali della del Polo Umanistico, del Polo Quadrilatero, Dip. Architettura, Dip. Agraria. Le specifiche di dettaglio sono riportate all'articolo 10 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

Gli arredi richiesti includono, a titolo esemplificativo, i seguenti elementi:

Tavoli

- Tavoli operativi
- Tavoli lettura
- Tavoli riunioni
- Tavoli rotondi con basamento centrale
- Tavolini tondi

2. Sedute

- Poltroncine operative con braccioli
- Poltrone operative su ruote con schienale in rete
- Sedute per lettura
- Sedute imbottite con telaio a slitta
- Poltrone con schienale basso
- Sedie per tavolo riunioni
- Sedie monoscocca in plastica
- Poltroncine monoscocca con telaio a slitta
- Sedute curvilinee imbottite
- Divanetto con materiale fonoassorbente

3. Cassettiere

• Cassettiere su ruote a 3 cassetti con serratura

4. Contenitori e Librerie

- Contenitori per postazione operatore
- Contenitori retro banco accoglienza
- Contenitori modulari con vani e cuscino
- Librerie aperte
- Librerie con ante battenti
- Contenitori curvi a vani multipli su ruote

5. Espositori e Scaffalature

- Espositori portalibri su ruote
- Scaffali monofronte
- Scaffali bifronte
- Carrelli portalibri a ripiani

6. Postazioni Speciali

- Postazioni PC a leggio (tipo OPAC)
- Consolle in legno
- Banco accoglienza
- Totem informativi bifacciali

7. Complementi d'Arredo

- Pannelli fonoassorbenti
- Tappeti
- Appendiabiti
- Portaombrelli
- Scala doppia con parapetto e corrimano

8. Accessori Tecnici e Segnaletica

- Staffe reggipiano
- Fermalibri a L
- Targhette magnetiche da ripiano
- Pannelli per diciture a bandiera
- Targhette identificative.

La fornitura dovrà comprendere tutte le parti ed accessori necessari, anche se non espressamente menzionati nella documentazione di gara, per rendere gli allestimenti perfettamente operativi e dovrà essere effettuata tenendo conto delle indicazioni tecnico/costruttive specificate nel Capitolato Tecnico Prestazionale e negli elaborati progettuali da intendersi quali caratteristiche tecniche e qualitative minime tassativamente da rispettare.

La presente fornitura è da intendersi altresì comprensiva, senza ulteriori oneri a carico della SA, degli eventuali miglioramenti e delle previsioni aggiuntive e/o migliorative che dovessero essere contenuti nell'offerta tecnica.

Sono compresi altresì tutti i materiali necessari per derivare dalle reti esistenti le forniture di energia elettrica sui piani di lavoro e, attraverso i mobili, sulle postazioni operative, quali cavi, prese, spine, passacavi e quant'altro necessario per dare la fornitura finita a regola d'arte.

Tutti gli arredi dovranno essere installati e posizionati secondo la distribuzione specificata negli elaborati grafici. Si intende incluso il sollevamento al piano di tutti i materiali, da eseguirsi con idonee modalità e mezzi. Non sarà consentito l'utilizzo degli impianti di sollevamento del fabbricato.

La distribuzione spaziale degli arredi di serie è da considerarsi di carattere indicativo e pertanto suscettibile di modifiche e aggiustamenti dettati sia da esigenze organizzative sia da variazioni che potrebbero essere introdotte nel corso dell'esecuzione dell'Appalto.

In ogni caso, le eventuali modifiche della distribuzione planimetrica degli arredi oggetto della fornitura non potranno costituire in alcun modo titolo per la richiesta di ulteriori compensi o rimborsi particolari per eventuali maggiori oneri.

Sono inclusi nel contratto di fornitura tutti gli oneri:

- 1) per la richiesta e l'ottenimento dell'eventuale occupazione del suolo pubblico;
- 2) per la richiesta e l'ottenimento dei permessi di transito in zone a traffico limitato;
- 3) di imballaggio, trasporto e scarico;
- 4) di predisposizione di idonee coperture a protezione di pavimenti e rivestimenti nei locali oggetto della fornitura, con particolare riguardo e cura degli spazi con pavimenti in legno;
- 5) di innalzamento al piano;
- 6) di montaggio secondo gli elaborati progettuali allegati al presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- 7) di classificazione, trasporto e smaltimento dei materiali di imballaggio e di risulta alle discariche autorizzate come meglio specificato nel successivo Articolo 27;
- 8) di rilievo o verifica delle dimensioni dei locali oggetto di fornitura degli arredi;

Restano escluse dalla presente procedura:

- 1) la realizzazione della rete elettrica e la rete dati ubicata all'interno delle aule
- 2) l'allacciamento elettrico delle sedute/banco didattiche fisse all'impianto di alimentazione generale dell'edificio che avverrà a cura della SA; le sedute dovranno essere complete di cablaggi e punti presa interni come meglio specificato nei documenti di gara.

Per l'esecuzione delle forniture oggetto del presente Appalto che necessariamente prevedono un'interferenza con altre ditte individuate dalla SA, l'OE dovrà preventivamente coordinarsi ed interfacciarsi con il DEC.

Si specifica che per tale attività non sarà riconosciuto all'OE alcun indennizzo.

Articolo 2. Definizioni

Nel presente Capitolato Speciale d'Appalto valgono le definizioni sotto riportate.

- SA: Stazione Appaltante, Università degli Studi di Sassari;
- OE: Operatore Economico aggiudicatario;
- CSA: Capitolato Speciale Appalto;
- CTP: Capitolato Tecnico Prestazionale;
- RUP: Responsabile Unico del Procedimento;
- DEC: Direttore dell'esecuzione del contratto;
- AS: Assistente al Direttore Operativo;
- DT: Direttore Tecnico dell'OE;
- PSC: Piano Sicurezza e Coordinamento:
- CSP: Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione;
- CSE: Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione;
- DURC: Documento Unifico di Regolarità Contributiva;
- DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza;
- CIG: Codice Identificativo di Gara;
- CER: Codice Europeo Rifiuto secondo la normativa europea e nazionale vigente
- FIR: Formulario Identificativo Rifiuto (Art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- EP: Elenco prezzi unitari della SA;
- CM: Computo metrico.

Articolo 3. Norme di riferimento vincolanti

- D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e relativi allegati;
- Decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità sostenibile (MiMS) del 07 marzo 2018, n. 49, recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" (per la sola parte ancora vigente);
- DM 23 giugno 2022, n. 254 Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni. In Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2022. Entra in vigore dopo 120 giorni dalla pubblicazione, ossia dal 4 dicembre 2022
- Tutte le leggi statali e regionali e relativi regolamenti attuativi, le norme CEI, le norme UNI –
 EN ISO di riferimento e le istruzioni vigenti, le certificazioni inerenti e conseguenti l'oggetto

della presente procedura, che l'OE con la firma del contratto dichiara di conoscere integralmente impegnandosi alla stretta osservanza delle stesse.

Articolo 4. Individuazione dei luoghi e spazi oggetto di fornitura

L'esecuzione della fornitura oggetto della presente procedura sarà eseguita presso:

Università degli Studi di Sassari

- Polo Umanistico, Via Diaz, 07100 Sassari (SS);
- Biblioteca di Agraria Viale Italia, 07100 Sassari;
- Biblioteca di Architettura, Bastioni Pigafetta 07041 Alghero.
- Polo didattico Quadrilatero Viale Mancini n. 4, 07100 Sassari;

Articolo 5. Disciplina della procedura

La sottoscrizione del contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, piena e incondizionata accettazione, integrale ed assoluta applicazione, senza eccezione alcuna, da parte dell'OE:

- del livello prestazionale richiesto dalla procedura ai fini del rispetto della regolare esecuzione di ogni singola fornitura e prestazione a perfetta regola d'arte;
- di tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni e di tutte le Norme vigenti nella materia oggetto della presente procedura e in tutte le materie ad essa collegate con particolare riferimento a quelle in materia di Lavori Pubblici – Forniture e Servizi Pubblici – Progettazione – Costruzioni – Impianti – Sicurezza – Ambiente – Igiene – Tutela della Privacy – Tutela dei Lavoratori nei luoghi di lavoro – ecc.;
- dello stato dei luoghi dove debbono essere eseguite le prestazioni, in forma integrata, nonché dei rispettivi e relativi sotto servizi presenti;
- della consistenza del sistema edificio impianto;
- delle condizioni di viabilità, accesso, esigenze di erogazione del pubblico servizio dell'edificio dove debba compiersi la fornitura;
- della necessità di eseguire la fornitura in adiacenza ed eventualmente anche in presenza di altre imprese;

Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura oggetto della presente procedura si constati che nei documenti contrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali o apparecchiature, necessari a giudizio della SA, alla perfetta esecuzione o al rispetto delle leggi, Norme e Regolamenti vigenti, l'OE è tenuto ad eseguire le prestazioni relative, in conformità agli ordini che in proposito impartirà il DEC, e senza che all'OE, spetti alcun particolare compenso e/o maggiorazione.

Gli ordini, le disposizioni e prescrizioni del DEC dovranno essere eseguiti con la massima cura e tempestività, nel rispetto di tutte le norme di cui alla presente procedura e di quelle relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'OE non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche in caso di prestazioni da eseguirsi in orario notturno, nei giorni festivi, in più luoghi contemporaneamente e/o in ogni altro caso d'urgenza salvo apposito ordine di servizio, con addebito della maggior spesa che la SA avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto e con le penali previste dal presente CSA.

È fatto salvo per l'OE il diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito agli ordini impartitigli.

Le forniture oggetto della presente procedura restano di proprietà dell'OE sino all'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione. La SA declina ogni responsabilità per sottrazioni o danni che possano essere apportati alle forniture, materiali, mezzi, provviste, attrezzature depositati negli spazi della SA o posti in opera dall'OE.

Articolo 6. Modalità di espletamento dell'appalto e obblighi dell'OE

Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla SA. Qualsiasi modifica al progetto in qualsivoglia parte o elemento, non preventivamente autorizzata dalla SA e dal progettista, non darà titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP, lo giudichi opportuno, comporterà la rimessa in ripristino, a carico dell'Esecutore, della situazione originaria preesistente e/o la realizzazione di quanto previsto dal progetto, secondo le disposizioni della SA.

L'OE attuerà, a sua cura e spese, tutti i provvedimenti necessari alla fornitura di certificazioni e prove sui materiali, con le relative prove di collaudo.

L'allestimento in opera degli arredi ed il conferimento in discarica dei materiali di scarto si intendono a cura e spese dell'OE aggiudicatario, in quanto tali prestazioni sono da considerarsi incluse nell'offerta presentata.

Eventuali danneggiamenti alla struttura causati dall'aggiudicatario durante la posa in opera saranno posti a carico dello stesso OE, dopo opportuna quantificazione operata dalla SA.

Articolo 7. Documenti dell'Appalto

Sono parte integrante e sostanziale della presente procedura i seguenti elaborati:

- Capitolato speciale d'Appalto;
- Capitolato tecnico prestazionale ed elaborati grafici;
- Elenco prezzi unitari;
- Computo metrico.

La sottoscrizione del presente CSA e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano la presente procedura.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link:

Articolo 8. Forma e ammontare della procedura

La presente procedura è affidata a corpo ed è articolata per Lotti.

Lotto 1: Fornitura e posa in opera di arredi e componenti su misura edificio di Largo Porta Nuova – Sassari.

L'importo complessivo posto a base di gara ammonta ad € 437.431,34 comprensivo dei costi della sicurezza ed al netto di IVA, articolato come indicato nella tabella sottostante:

Descrizione	Importo Euro
LOTTO 2	€ 349.145,07
COSTO DELLA MANODOPERA	€ 87.286,27
COSTI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 1.000,00
TOTALE	€ 437.431,34

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 09. Durata dell'esecuzione

La fornitura e l'installazione in opera di tutti gli arredi e dei complementi di arredo sarà articolata come indicato nella tabella seguente. Tutti i termini indicati nel presente articolo si intendono espressamente qualificati come essenziali.

Descrizione	Termine posa in opera dalla data di sottoscrizione del contratto
Lotto 2	60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi

Entro **5 (cinque) giorni naturali e consecutivi** dalla data di avvio delle prestazioni contrattuali, l'OE predispone e consegna al DEC un proprio programma esecutivo delle prestazioni, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni prestazione le previsioni circa il periodo di esecuzione, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal DEC, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.

Entro **15 (quindici) giorni naturali e consecutivi** dalla sottoscrizione del contratto, l'OE deve produrre e consegnare alla SA il Progetto Costruttivo degli arredi a misura.

Gli elaborati minimi contenuti nel Progetto costruttivo dovranno essere: piante quotate, prospetti quotati, sezioni quotate orizzontali e verticali in scala adeguata (almeno uguale rispetto agli elaborati del progetto d'appalto), eventuali viste tridimensionali, dettagli costruttivi quotati completi di accurate descrizioni tecniche.

Il progetto costruttivo dovrà inoltre contenere:

- tutti gli elementi necessari, schede tecniche, elaborati grafici, rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro elemento utile per consentire al progettista di verificare la conformità di quanto verrà realizzato con i disegni e le indicazioni contenute nel progetto di appalto;
- le eventuali modifiche e/o integrazioni al progetto posto a base di gara.

La consegna degli elaborati del Progetto Costruttivo avverrà esclusivamente in forma digitale, attraverso la consegna dei file sia in formato Adobe Acrobat archiviabile (.pdf/A) sia in formato vettoriale Autodesk AutoCAD 2022 o versioni precedenti (.dwg).

Il mancato rispetto di tutti i termini indicati comporta l'applicazione automatica delle penali previste al successivo Articolo 34.

È onere e responsabilità dell'OE la verifica di tutte le misure indicate sui disegni, le quali andranno accuratamente verificare con il rilievo dello stato dei luoghi e, se necessario, aggiornate a esclusiva cura e responsabilità dell'OE stesso.

In mancanza di esplicita approvazione del progetto costruttivo da parte della stazione appaltante, e nel caso in cui essi risultino esteticamente diversi da quanto previsto dal progetto d'appalto, a insindacabile giudizio della stazione appaltante, sarà facoltà della stessa chiedere la sostituzione parziale o integrale dei prodotti forniti, senza alcun onere aggiunto e senza che l'OE possa avere nulla a pretendere.

È onere esclusivo dell'OE, a sua cura e responsabilità, il calcolo, la verifica dimensionale e la verifica della fattibilità e stabilità di tutti gli arredi su misura affinché siano conformi alle norme vigenti relativamente a stabilità, resistenza della struttura, flessione dei piani, prove di carico, resistenza a fatica della struttura, prove d'urto e requisiti generali di sicurezza. Di tale onere è sollevata la SA, il RUP, il DEC ed il progettista. In particolare, l'approvazione del progetto costruttivo da parte del progettista, di cui al punto precedente, è finalizzata solo ed esclusivamente alla verifica della congruenza formale ed estetica del progetto costruttivo elaborato dall'OE con il progetto d'appalto.

Articolo 10. Criteri per la verifica della fornitura

Il DEC potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e alla verifica delle forniture; ove l'OE non si prestasse ad eseguire in contradditorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti. In tale caso, l'OE non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nell'emissione del certificato di verifica di conformità.

Le quantità della fornitura saranno determinate in relazione a quanto previsto nell'elenco prezzi e negli elaborati di progetto. Le misure saranno rilevate in contraddittorio. In caso di indicazioni contrastanti è da ritenersi valida sempre e comunque l'interpretazione più favorevole per la SA.Nel corrispettivo per l'esecuzione della fornitura a corpo s'intende compresa ogni spesa occorrente per dare la prestazione compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per forniture, servizi e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione delle forniture a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per forniture, servizi e prestazioni tecnicamente ed intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione delle prestazioni appaltate secondo la regola dell'arte.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati a corpo in base all'importo previsto nel bando di gara. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del DEC.

Articolo 11. Esecuzione di forniture in economia e rimborso previa fattura

Le prestazioni in economia, a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inserite nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali.

Eventuali prestazioni eseguibili in economia sono preventivamente individuate e disposte dal DEC, e troveranno copertura nella voce Imprevisti all'interno del Quadro Economico.

Tali prestazioni avranno un carattere residuale nella disciplina della presente procedura; la loro esecuzione dovrà essere preventivamente autorizzata dal DEC pena la mancata contabilizzazione e liquidazione.

Articolo 12. Proroghe

Se l'OE per causa ad esso non imputabile non fosse in grado di ultimare le prestazioni nei termini contrattuali, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine contrattuale.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 (quarantacinque) giorni alla scadenza del termine contrattuale, ma comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata al DEC, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP, questi acquisisce tempestivamente il parere del DEC.

La mancata determinazione del RUP entro i termini previsti dal presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Articolo 13. Sospensioni ordinate dal Direttore dell'esecuzione

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze eccezionali che impediscono in via temporanea che le prestazioni procedano utilmente a regola d'arte, il DEC, d'ufficio o su segnalazione dell'OE, può ordinare la sospensione dell'esecuzione redigendo apposito verbale, sentito l'OE. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nessun indennizzo spetta all'OE per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- l'indicazione delle prestazioni già effettuate;
- l'adeguata motivazione del DEC;
- l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di avvio dell'esecuzione o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'OE, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla SA.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP, o sul quale si sia formata l'accettazione tacitata; non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha effetto dalla data di redazione del documento, con successiva approvazione del RUP. Non appena cessate le cause della sospensione il RUP redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. Il verbale di ripresa dell'esecuzione è efficace dalla data della comunicazione all'OE che lo sottoscrive.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto determinate prestazioni, da indicare nei relativi verbali. Le contestazioni dell'OE sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e/o ripresa; se l'OE non interviene alla firma dei verbali o rifiuta di sottoscriverli, oppure vi appone delle riserve, si procede a norma del D.Lgs. 36/2023 e del suo allegato II.14.

Articolo 14. Sospensioni ordinate dal RUP

Il RUP può ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'OE e al DEC ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dell'esecuzione ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'OE e al DEC.

Se la sospensione o le sospensioni se più di una durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista da contratto o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'OE può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la SA può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni del precedente articolo, in materia di verbale di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, in quanto compatibili.

Articolo 15. Programma esecutivo delle prestazioni dell'OE

Entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio delle prestazioni contrattuali, l'OE predispone e consegna al DEC un proprio programma esecutivo delle prestazioni, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni prestazione le previsioni circa il periodo di esecuzione, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal DEC, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.

Trascorso il predetto termine senza che il DEC si sia pronunciato, il programma esecutivo delle prestazioni si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo delle prestazioni deve tener conto delle eventuali interferenze che potrebbero esserci in fase di fornitura laddove ci fossero altre ditte al lavoro nei luoghi della posa della fornitura.

Il programma esecutivo delle prestazioni può essere modificato dall'OE o integrato dalla SA, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione delle prestazioni e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento delle prestazioni, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della SA;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla SA che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti nonché collaudi parziali o specifici;

Articolo 16. Gestione informatizzata dell'Appalto

La SA in ottemperanza a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) utilizzerà esclusivamente il canale informatico per le comunicazioni e lo scambio di informazioni e di documenti con l'OE.

16.01 Documentazione e firma digitale

Tutti i documenti relativi alla presente procedura saranno prodotti in formato digitale PDF e sottoscritti esclusivamente a mezzo firma digitale (formato PAdES).

Si richiede espressamente di **NON UTILIZZARE IL FORMATO p7m**, non gestibile dai sistemi di protocollo della SA.

Articolo 17. Direttore di esecuzione e assistenti del Direttore di esecuzione

Ai fini della vigilanza sulla regolare esecuzione della fornitura e posa in opera degli arredi, è preposto il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

La Stazione Appaltante provvederà alla nomina del DEC, che potrà essere coadiuvato da assistenti, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 114 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'Allegato II.14 al medesimo decreto, che ne disciplinano i compiti e le modalità di svolgimento dell'attività.

Articolo 18. Personale

All'OE è richiesto l'impiego di personale in un numero congruo e con la professionalità appropriata per la complessità ed articolazione dell'Appalto in modo che siano rispettati i termini di consegna della fornitura di cui all'Articolo 09. L'OE dovrà nominare un Direttore Tecnico preposto alla gestione della fornitura.

Ai fini della migliore esecuzione delle prestazioni, l'OE dovrà curare la preparazione delle proprie maestranze mediante corsi periodici di formazione inerenti l'oggetto della fornitura.

L'OE si impegna a sostituire le figure che dovessero, per ogni motivo, risultare temporaneamente assenti per motivi diversi (es. malattia, ferie, congedo, ecc.) al fine di assicurare costantemente il numero minimo richiesto per l'espletamento della fornitura secondo i termini del sopracitato Articolo 10.

Articolo 19. Recapiti dell'OE

L'Operatore Economico dovrà garantire la disponibilità dei contatti telefonici e delle caselle di posta elettronica del proprio personale, al fine di assicurare un adeguato livello di comunicazione durante l'esecuzione del contratto.

Articolo 20. Inidoneità del personale dell'OE e/o subappaltatori

Nel caso in cui il DEC accerti motivatamente l'inidoneità nell'esecuzione della fornitura del personale dell'OE e/o dei suoi subappaltatori/subcontraenti, egli provvederà a richiedere l'immediato allontanamento e sostituzione per mezzo di apposito Ordine di Servizio. I soggetti di cui sia stato richiesto l'allontanamento non potranno essere più impiegati per tutta la durata dell'Appalto.

Articolo 21. Prezzi

Nella formulazione dell'offerta economica l'OE dovrà tener conto di tutte le circostanze generali e particolari specifiche della presente procedura nonché della situazione economica del mercato nazionale ed internazionale in materia di approvvigionamento e disponibilità delle materie prime.

Articolo 22. Revisione prezzi

La revisione prezzi è disciplinata ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023. Essa si attiva se la variazione di costo dei materiali supera il 5%.

Il RUP, supportato dal DEC, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di apposti provvedimenti legislativi/governativi in tema di revisione prezzi, indici ISTAT (quali a titolo esemplificativo FOI, IPCA), prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'OE la SA si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'OE, il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Sono in ogni caso escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture contabilizzate entro 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario e comunque in misura pari alla metà. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta.

Articolo 23. Contabilità e pagamenti

Il DEC, anche per tramite dei suoi Assistenti, effettuerà il controllo amministrativo contabile della spesa della presente procedura secondo i termini dell'art. 26 del DM 49/18, predisponendo i necessari atti, più specificatamente:

- Stato Avanzamento Fornitura: il documento è funzionale al pagamento delle rate di acconto e riassume tutte le forniture eseguite dall'inizio dell'appalto fino al momento della sua emissione;
- 2. Certificato di Pagamento: il documento determina la rata da liquidare in favore dell'OE ad ogni Stato Avanzamento Fornitura;
- 3. Certificato di Ultimazione delle Prestazioni: documento di cui all'Art. 25 del DM 49/18 redatto dal DEC ed in contraddittorio con l'OE che attesta l'ultimazione delle prestazioni.

La SA provvede al pagamento della fattura emessa dall'OE solo a seguito dell'emissione del Certificato di Pagamento relativo al corrispondente Stato Avanzamento Fornitura entro i successivi 30 (trenta) giorni. I pagamenti saranno effettuati solo per le forniture interamente e correttamente eseguite, inserite nello Stato Avanzamento Fornitura predisposto dal DEC.

Dalla contabilità saranno detratte tutte le spese sostenute dalla SA per l'eventuale esecuzione in danno all'OE, per l'esecuzione di forniture non eseguite, eseguite non correttamente - qualitativamente e/o quantitativamente - o con ritardo, rispetto alle norme previste dall'Appalto, o per opere non espressamente accettate dalla SA, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gli oneri relativi al completamento di interventi iniziati e non finiti dall'OE, la cui ultimazione si rende necessaria per non compromettere l'attività istituzionale o la sicurezza degli utenti;
- gli oneri relativi alla pulizia sommaria dei locali interessati dagli interventi, se non effettuata dall'OE.

Le fatture elettroniche dovranno riportare il riferimento al CIG e al CUP e l'intervallo temporale di esecuzione della fornitura. Il pagamento delle fatture sarà effettuato conformemente ai regolamenti, agli usi e alle consuetudini della SA per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa. Ogni pagamento da parte della SA è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'OE e degli eventuali subappaltatori, mediante acquisizione del DURC.

Il pagamento della fornitura avverrà al raggiungimento di uno Stato Avanzamento Fornitura di almeno € 150.000,00 (centocinquanta/00) al netto del ribasso d'asta, comprensivo della quota relativa agli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, a cui verrà aggiunta l'IVA di legge.

Articolo 24. Rata di saldo

Il conto finale delle prestazioni è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal DEC e trasmesso al RUP. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di verifica di conformità di cui al comma 3.

Il conto finale delle prestazioni deve essere sottoscritto dall'OE, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'OE non firma il conto finale nel termine indicato o, se lo firma senza confermare le domande già formulate nella documentazione contabile, il conto finale si ha per definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente allo svincolo della ritenuta di garanzia, nulla ostando è pagata dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità, che è effettuata entro 60 giorni dall'avvenuta emissione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione alla SA della cauzione prevista dal comma 6 dell'art.103 del Codice dei contratti.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'art.1669 del codice civile, l'OE risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla SA entro 24 mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni riconosciuta e accettata ovvero nel maggiore termine indicato dall'OE nell'offerta tecnica.

L'OE e il DEC devono utilizzare la massima diligenza e professionalità nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

In caso di ritardi nei pagamenti rispetto ai termini previsti nel presente capitolato per cause imputabili alla SA sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura di cui all'art.5, comma 2, del D.Lgs. n.231/2002.

Articolo 25. Anticipazione prezzi

In materia trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

È ammessa l'erogazione di un'anticipazione del prezzo a favore dell'Operatore Economico, entro i limiti e alle condizioni previsti dalla legge, da corrispondersi entro 15 giorni decorrenti dall'effettivo avvio dell'esecuzione della prestazione contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari alla somma anticipata, maggiorato degli interessi legali calcolati sul periodo previsto per il recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma contrattuale.

Articolo 26. Riserve

26.01 Disciplina generale

Le riserve sono disciplinate ai sensi dell'articolo 114 e dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché secondo quanto previsto nel presente Capitolato.

Il Registro di Contabilità o lo Stato Avanzamento Fornitura (SAF) è sottoposto alla firma dell'Operatore Economico (OE), con o senza riserve, nel giorno della presentazione.

Qualora l'OE si astenga dal firmare, la Stazione Appaltante (SA) lo invita a provvedervi entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni. In caso di ulteriore mancata firma, il DEC ne fa espressa menzione nel documento contabile.

26.02 - Modalità di iscrizione delle riserve

Se l'OE appone **firma con riserva**, ma non è in grado di esplicitarla o quantificarla in modo compiuto al momento della firma, è tenuto, **a pena di decadenza**, a esplicitare per iscritto, **entro 10 (dieci) giorni dalla data della firma con riserva**, la propria domanda risarcitoria o indennitaria, apponendo sul medesimo documento contabile:

- il quantum economico che ritiene di aver maturato;
- le **motivazioni** giuridiche e tecniche a fondamento della pretesa.

26.03 - Obblighi del DEC

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) formula, entro 15 (quindici) giorni successivi, le proprie motivate deduzioni nel Registro di Contabilità.

26.04 - Decadenza e effetto preclusivo

Nel caso in cui:

l'OE non firmi il documento contabile entro i termini previsti;

oppure firmi con riserva senza esplicitarla e quantificarla secondo le modalità e i termini di cui sopra,

i fatti registrati si intendono definitivamente accettati. L'OE decade dal diritto di far valere successivamente la riserva, in qualunque forma e sede, **a pena di inammissibilità**.

26.05 – Contabilizzazione sommaria e riserve differite

Qualora, per comprovato impedimento, non sia possibile procedere a una contabilizzazione analitica, il DEC può attestare per iscritto le quantità dedotte da rilievi sommari.

In tal caso, l'onere della riserva sorge nel momento in cui, nella contabilizzazione definitiva, vengano portate in detrazione tali quantità.

26.06 - Obblighi di prosecuzione dell'esecuzione

L'OE è tenuto a proseguire regolarmente l'esecuzione della prestazione, uniformandosi alle disposizioni del DEC, senza possibilità di sospendere o rallentare le forniture, indipendentemente dalla presentazione di riserve o contestazioni.

26.07 – Atti idonei a ricevere riserve

Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile utile successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto generatore della pretesa. Devono inoltre essere espressamente confermate, esplicitate e quantificate sul Certificato di Ultimazione delle Prestazioni, pena la loro definitiva rinuncia.

26.08 - Quantificazione definitiva

La riserva deve essere **quantificata in via definitiva**. Non sono ammesse successive integrazioni o aumenti rispetto all'importo originariamente iscritto.

26.09 - Attivazione della procedura di accordo bonario

Qualora, a seguito di riserve formalmente iscritte, l'importo economico delle stesse comporti variazioni comprese tra il **5%** e il **15%** dell'importo contrattuale, il RUP provvede a:

- acquisire immediatamente una relazione riservata del DEC;
- avviare la procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 36/2023, formulando alla SA una proposta motivata.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali decorrono 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario.

26.10 - Risoluzione della controversia

Nelle more della definizione delle controversie, l'OE non può rallentare o sospendere l'esecuzione della fornitura né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla SA.

Qualora la controversia non venga risolta con accordo bonario e l'OE confermi le riserve, la definizione è deferita al Giudice ordinario.

È eletto come foro esclusivamente competente quello di Sassari.

26.11 – Termine per la proposizione del contenzioso

In caso di:

- mancata accettazione della proposta di accordo bonario da parte dell'OE;
- o inutile decorso del termine previsto per l'accettazione,

l'OE potrà instaurare la procedura giudiziaria entro 60 (sessanta) giorni, a pena di decadenza.

26.12 - Limite quantitativo delle riserve

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi superiori a quelli indicati nelle riserve stesse.

L'importo complessivo delle riserve non può superare il **20%** (venti per cento) dell'importo contrattuale, salvo che il superamento sia dovuto a fatti imputabili alla Stazione Appaltante o a cause di forza maggiore debitamente documentate.

Articolo 27. Rifiuti

L'Operatore Economico (OE) assume il ruolo di "produttore iniziale del rifiuto", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. In tale veste, l'OE è unico responsabile della corretta classificazione, gestione, trasporto e smaltimento di tutti i rifiuti derivanti dall'esecuzione del contratto, fatti salvi gli obblighi eventualmente in capo a soggetti terzi autorizzati ai sensi della normativa ambientale vigente.

In particolare, gli imballaggi relativi alla fornitura sono da considerarsi rifiuti di imballaggio, ai sensi dell'art. 218, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 152/2006, e devono essere trattati, conferiti e smaltiti in conformità alla normativa vigente in materia.

La Stazione Appaltante (SA) non riconoscerà alcun onere, compenso o indennizzo all'OE per le attività sopra indicate, che si intendono comprese nell'importo contrattuale.

L'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti in qualunque area dell'Ateneo costituisce grave inadempimento contrattuale e comporterà l'applicazione automatica della penale di cui al successivo art. 33 (penali), fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento del danno e le eventuali segnalazioni alle autorità competenti.

Articolo 28. Criteri ambientali minimi

Tutti i materiali, prodotti e componenti oggetto della fornitura dovranno essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica 23 giugno 2022, n. 254, "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale) n. 184 dell'8 agosto 2022.

In merito ai requisiti ambientali specifici, si rinvia a quanto dettagliatamente indicato nel Capitolato Tecnico Prestazionale (CTP) e nel Disciplinare di Gara, che costituiscono parte integrante e sostanziale della documentazione contrattuale.

Tutti i prodotti forniti dovranno altresì risultare conformi alla normativa vigente in materia:

- ambientale,
- di sicurezza e antincendio.
- nonché alle pertinenti norme tecniche e direttive di prodotto applicabili a livello nazionale ed europeo.

A tale riguardo, si richiama il contenuto dell'Art. 5 del CTP (CAM).

In sede di Offerta, l'Operatore Economico dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli arredi e i complementi di arredo di tipo standard proposti:

- sono conformi alle normative vigenti;
- possiedono tutte le certificazioni, etichettature e dichiarazioni di conformità previste dai CAM e dalle norme tecniche di riferimento.

In fase di esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dovrà produrre e consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione probatoria (certificazioni, schede tecniche, etichettature ambientali, dichiarazioni di conformità, ecc.) attestante la conformità dei prodotti forniti a quanto dichiarato in sede di gara.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di effettuare verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle certificazioni e sull'effettiva rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti CAM e alle normative applicabili.

Articolo 29. Campioni

Ai fini della partecipazione non è richiesto agli operatori economici la presentazione di campioni della fornitura.

In fase di esecuzione, per l'approvazione delle finiture, l'aggiudicatario dovrà sottoporre alla validazione del DEC campioni fisici, schede tecniche e/o mock-up, prima dell'avvio della produzione o della posa in opera, al fine di garantirne la conformità rispetto alle esigenze funzionali, qualitative ed estetiche indicate dalla Stazione Appaltante (art. 9 del CTP)

Articolo 30. Trasporto

Tutti i beni oggetto della fornitura dovranno essere imballati in modo tale da garantirne la corretta protezione e conservazione anche durante le fasi di trasporto. In particolare, l'imballaggio e l'etichettatura dei beni offerti devono essere tali da consentire la lettura di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente; dette informazioni devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

Articolo 31. Consegna

L'OE sarà tenuto a consegnare i beni nei luoghi e nei locali indicati dalla SA entro le tempistiche di cui all'Articolo 9, fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 33.

Le attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, movimentazione, sollevamento al piano, montaggio. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico dell'OE che, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività.

Per ogni consegna effettuata dovrà essere redatto un apposito "Verbale di consegna", sottoscritto dal DEC ovvero da un incaricato della SA e da un incaricato dell'OE nel quale dovranno essere riportati almeno la data dell'ordine, il luogo e la data dell'avvenuta consegna, la quantità dei beni oggetto del verbale di consegna e, ove possibile, l'attestazione qualitativa della merce consegnata.

Articolo 32. Regolarità della fornitura

All'atto della consegna dei beni, in caso di legittimo impedimento ovvero in caso di impossibilità ad effettuare istantaneamente il controllo qualitativo/prestazionale, la SA si riserva di effettuare durante la fase di esecuzione, anche a campione, la rispondenza della qualità dei beni e dei materiali consegnati con quelli oggetto di offerta entro 30 giorni dalla consegna. I beni eventualmente non corrispondenti alle caratteristiche qualitative/prestazionali dell'offerta si intendono non accettati.

Ai fini della verifica delle caratteristiche prestazionali dei beni forniti, la firma apposta dalla SA per ricevuta al momento della consegna non esonera l'OE dal rispondere ad eventuali contestazioni da parte della SA stessa che possono insorgere all'atto dell'utilizzo del prodotto.

Nel caso in cui la SA rilevi che la quantità dei beni forniti sia inferiore alla quantità prevista (verifica di conformità quantitativa), l'OE dovrà immediatamente provvedere ad integrare la fornitura.

Nei casi di cui ai commi precedenti, qualora la SA rilevi una difformità qualitativa e/o prestazionale (verifica di conformità qualitativa/prestazionale) nei beni forniti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, non corrispondenza con il prodotto offerto, ecc.), l'OE dovrà immediatamente procedere a ritirare e sostituire, senza alcun addebito per la SA, e svolgere ogni attività necessaria affinché la qualità/prestazioni del prodotto siano corrispondenti a quanto richiesto ed offerto.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il fornitore dovrà sostituire i beni non conformi a quanto offerto entro e non oltre il termine di giorni 15 (quindici) e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata.

Resta salvo il diritto della SA, a seguito di verifica di conformità con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle forniture non accettate.

Articolo 33. Penali

Il mancato rispetto delle obbligazioni contenute nel presente CSA determina l'applicazione delle seguenti penali che saranno irrogate dal RUP automaticamente al verificarsi di ciascun inadempimento.

33.01 Termine esecuzione contratto

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sui singoli termini indicati all'Articolo 10: 0,20‰ (zero/20 per mille) sul valore del contratto

33.02 Garanzia e assistenza post-vendita

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine di intervento in garanzia indicato all'Articolo 37: 0,10‰ (zero/10 per mille) sul valore del contratto

33.03 Abbandono rifiuti

Abbandono rifiuti di qualsiasi genere nelle aree e spazi della SA: € 200,00 per ogni evento.

Le penali di cui al presente articolo sono cumulative.

Per tutte le fattispecie non elencate sopra, si applica la normativa vigente in termini di penali.

Articolo 34. Disciplina del subappalto

L'OE indica, all'atto dell'offerta, le parti di servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di Appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera. I subappaltatori che verranno incaricati dell'esecuzione di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della L. 6 novembre 2012, n. 190, dovranno essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui essi hanno la propria sede.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L'OE non può affidare in subappalto alcuna prestazione senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

La SA provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore/i l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso/i eseguite solo nei casi indicati dal Codice. L'OE dovrà comunicare alla SA la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

L'OE e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della SA in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'OE è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi,

L'OE ha l'obbligo di procedere alla trasmissione alla SA delle copie relative alle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, entro 20 (venti) giorni dall'avvenuto pagamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto trova applicazione quanto stabilito nel contratto e quanto prescritto dalla vigente normativa applicabile in materia di subappalto.

Articolo 35. Garanzia e assistenza post vendita

L'Operatore Economico (OE) è tenuto a fornire una garanzia post-vendita sulla fornitura e la posa in opera degli arredi oggetto del presente appalto, in conformità con le norme vigenti in materia. L'OE garantisce gli arredi e i complementi di arredo per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di emissione del certificato di regolare fornitura. Tale garanzia copre ogni difetto di conformità, vizio occulto, vizio costruttivo, imperfezione o malfunzionamento che si manifesti negli arredi e nei componenti forniti. La garanzia si estende a tutti gli aspetti della fornitura, inclusi i materiali, nonché la conformità agli standard tecnici e qualitativi specificati nel Capitolato Tecnico.

È onere dell'OE provvedere all'estensione della garanzia per ulteriori 24 mesi per i soli componenti oggetto di riparazione o sostituzione.

L'OE non è sollevato dalla responsabilità per vizi occulti che si manifestino dopo il periodo di garanzia, qualora non fossero palesemente riconoscibili al momento del collaudo, in base a quanto previsto dalla legge.

Riferimenti normativi: Codice Civile: in particolare, l'articolo 1490 e seguenti, relativi alla garanzia per i vizi della cosa venduta, e l'articolo 1667 e seguenti, relativi alla garanzia per vizi e difformità nell'appalto.

Articolo 36. Cauzioni e ulteriori garanzie

Relativamente alle cauzioni e garanzie in fase di gara ed esecuzione dell'Appalto trova integrale applicazione il Codice dei Contratti Pubblici e, in particolare, all'artt. 106 e 117.

36.01 Cauzione provvisoria

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, c. 1, l'offerta per l'affidamento della fornitura deve essere corredata da una cauzione pari al 2% (duepercento) dell'importo della fornitura a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza, predisposta secondo le modalità stabilite nelle norme di gara.

36.02 Cauzione definitiva

La cauzione definitiva sarà prestata nell'importo dell'Appalto, nelle forme e nei tempi indicati dal Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 117.

Ulteriori garanzie: Assicurazione.

L'OE, ai sensi dell'art. 117, c.10 del D.lgs 36/2023, dovrà stipulare una polizza di assicurazione che copra gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori di montaggio e posa in opera della fornitura, con decorrenza dalla data di consegna. La somma assicurata complessivamente sarà pari all'importo contrattuale.

La polizza inoltre assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione della fornitura, per un massimale non inferiore a € 500.000,00 per ogni sinistro.

L'omessa o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'assicuratore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Articolo 37. Risoluzione dell'Appalto

Ai fini della risoluzione del contratto trovano applicazione le disposizioni previste dall'art.122 del Codice dei contratti.

In caso di risoluzione del contratto, l'OE è tenuto a fornire alla SA tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta.

La SA ha altresì facoltà di risolvere l'Appalto, ex art. 1456 Codice civile (clausola risolutiva espressa), con comunicazione a mezzo PEC, senza necessità di messa in mora, nei casi di seguito specificati:

- a) raggiungimento, accertato dal RUP, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore complessivo dell'Appalto);
- b) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'OE;
- c) provvedimento definitivo, a carico dell'OE, di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6, del D.lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, servizi o forniture;
- d) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Appalto, vengano a mancare le condizioni richieste negli artt. 94 e 98 del Codice dei Contratti Pubblici, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
- e) cessione, da parte dell'OE, di tutto o di parte dell'Appalto;
- f) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione ad eseguire correttamente la prestazione dedotta del contratto d'Appalto;
- g) gravi e reiterate negligenze nell'esecuzione della fornitura tali da compromettere la realizzazione e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della SA;
- h) inadempienza accertata, da parte dell'OE, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010;
- i) grave inadempienza, da parte dell'OE, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81;
- j) inadempienze e/o inosservanza delle norme vigenti in tema di smaltimento dei rifiuti;
- k) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente CSA e/o della garanzia fideiussoria;
- per ritardo nell'avvio della fornitura o per ingiustificata sospensione della stessa, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di verbale di consegna o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento della stessa;
- m) inadempienze e violazioni delle norme vigenti in tema di tutela della privacy e divulgazione di informazioni confidenziali che l'OE ed eventuali subappaltatori abbia modo di conoscere in occasione dell'esecuzione del presente contratto;
- n) in ogni altro caso in cui la legge prevede la risoluzione di diritto del contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e non pregiudica il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

Articolo 38. Oneri e obblighi generali a carico dell'OE

Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente e a quelli descritti al presente CSA, sono a carico dell'OE gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal DEC, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le forniture risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al DEC tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal CSA, dal CTP o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'OE non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto;
- b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la SA, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'OE a termini di contratto;
- c) l'esecuzione, presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal DEC, sui materiali e forniture impiegate o da impiegarsi;
- d) le responsabilità sulla non rispondenza delle forniture rispetto a quelle previste all'interno del progetto;
- e) la fornitura di campioni dei materiali e/o di parti ogni volta che sia richiesto dal DEC;
- f) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli tenendo a disposizione del DEC i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- g) l'idonea protezione delle forniture a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DEC; nel caso di sospensione dell'esecuzione della fornitura deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle forniture, restando a carico dell'OE l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- h) l'adozione, nell'esecuzione delle forniture, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette all'esecuzione della fornitura stessa e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'OE, restandone sollevati la SA, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza della fornitura;
- i) richiesta, prima dell'esecuzione della fornitura, presso tutti i soggetti diversi dalla SA interessati direttamente o indirettamente dalla fornitura, di tutti i permessi necessari a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza.

Articolo 39. Obblighi speciali a carico dell'OE

L'OE è obbligato:

- a) ad intervenire ai sopralluoghi indetti dal RUP, dal DEC e dai tecnici della SA;
- b) al rilievo delle misure in contraddittorio con la SA, le quali possono comunque essere eseguite d'ufficio qualora l'OE, invitato, non si presenti;
- c) a sottoscrivere digitalmente la contabilità, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal DEC;
- d) a consegnare al DEC, con tempestività, le fatture relative a forniture e somministrazioni previste dall'Appalto e ordinate dal DEC che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

- e) a consegnare al DEC le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per le eventuali forniture eseguite in economia (nei limiti consentiti dalla normativa);
- f) a fornitura ultimata, l'OE è tenuto a provvedere a propria cura e spese, anche mediante il ricorso a ditta specializzata, alla pulizia delle aree oggetto dell'intervento e della via di transito, tale da garantire l'immediato utilizzo delle aree stesse;
- g) ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, l'OE assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto, secondo la disciplina contenuta nella norma ora richiamata.

Articolo 40. Proprietà degli elaborati tecnici

Tutti gli elaborati tecnici progettuali sono di esclusiva proprietà della SA che tutelerà i propri diritti in materia a norma di legge. Articolo 41. Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'OE senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione della fornitura;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico) direttamente o indirettamente connessi alla gestione della fornitura;
- le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione dell'Appalto.

Sono altresì a carico dell'OE tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione della fornitura, dalla consegna alla data di emissione del CRE.

A carico dell'OE restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravino sulle forniture oggetto dell'Appalto.

Articolo 41. Controversie

Per la definizione delle controversie derivanti dall'applicazione, interpretazione ed esecuzione del presente contratto non si farà ricorso a giudizio arbitrale. Le parti contraenti eleggono come foro esclusivamente competente quello di Sassari ai sensi dell'art. 28 del Codice di Procedura Civile.

Articolo 42. Recesso

La SA ha il diritto di recedere dall'Appalto secondo quanto disposto dall'art.123 del Codice.

L'OE deve rimuovere i beni non accettati dal DEC e deve mettere a disposizione i locali alla SA nel termine stabilito dal DEC; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a spese dell'OE.

Articolo 43. Danni cagionati da forza maggiore e/o da cause accidentali

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente Appalto, saranno considerati danni di "forza maggiore" quelli provocati da eventi imprevedibili e/o eccezionali, per i quali l'OE non abbia trascurato la stretta osservanza di alcuna delle ordinarie disposizioni vigenti nelle materie oggetto del presente Appalto in tema di prevenzione dei rischi. L'OE è tenuto ad adottare tempestivamente ogni misura preventiva finalizzata ad evitare tali danni e/o provvedere alla loro immediata eliminazione, oltre al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Nessun compenso sarà dovuto all'OE quando a determinare il danno abbia concorso la colpa e/o la negligenza dell'OE, dei suoi dipendenti o subappaltatori; resteranno inoltre a totale carico dell'OE i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora ufficialmente riconosciute,

nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione completa e perfetta della fornitura.

Tali danni dovranno essere denunciati immediatamente, e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni da quello dell'avvenimento, al fine di non aggravare ulteriormente lo stato dei luoghi, restando salvo il risarcimento di ogni danno.

L'OE non potrà, con nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione della fornitura, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'accertamento e verifica della DEC.

Se dovuto, il compenso relativo al ripristino dei danni occorsi in occasione dell'esecuzione della fornitura è limitato all'importo dei soli interventi necessari alla riparazione, valutati alle condizioni dell'Appalto.

Articolo 44. Ultimazione delle prestazioni e gratuita manutenzione

Al termine delle prestazioni e in seguito a richiesta scritta dell'OE, il DEC redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione delle prestazioni il DEC procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione e fornitura che l'OE è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DEC, fatto salvo il risarcimento del danno alla SA. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'Articolo 33.

Articolo 45. Termini per la verifica di conformità

Il collaudo o certificato di regolare fornitura sarà eseguito dal personale incaricato dalla SA tecnicamente idoneo ovvero da professionisti individuati dalla SA in relazione allo specifico contratto.

In materia trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.116 del Codice dei contratti.

Articolo 46. Presa in consegna delle prestazioni ultimate

La SA si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le forniture anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui al presente capitolato, oppure nel diverso termine assegnato dal DEC.

Se la SA si avvale di tale facoltà, comunicata all'OE per iscritto, lo stesso OE non si può opporre per alcun motivo né può reclamare compensi di sorta.

L'OE può chiedere che il verbale di cui al comma 1 o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della SA avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del DEC o per mezzo del RUP, in presenza dell'OE o di due testimoni in caso di sua assenza.

Se la SA non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione delle prestazioni, l'OE non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione sino ai termini previsti dal presente capitolato.

Articolo 47. Manutenzione sino all'emissione del certificato di verifica di conformità

Sino a che non sia stato emesso, con esito favorevole, il Certificato di Verifica di Conformità la manutenzione della fornitura deve essere fatta a cura e spese dell'OE.

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del Codice civile, l'OE è quindi garante delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'OE, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta, alle riparazioni resesi necessarie.

Articolo 48. Osservanza dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro

L'OE si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nello svolgimento delle prestazioni contrattuali di cui alla presente procedura evidenziale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge la fornitura, nonché alle condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro Contratto collettivo integrativo, applicabile nelle località, successivamente stipulato per la categoria.

I suddetti obblighi vincolano l'OE anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da essa.

La SA si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti per l'ammontare da corrispondere qualora risulti, da denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l'OE sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

- delle condizioni normative di cui sopra;
- delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni, ecc.);
- del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, contributi cassa edile, indennità per richiami alle armi ecc.).

Tale sospensione opera fino a quando non sia accertata l'effettiva e comprovata corresponsione di guanto dovuto al lavoratore e che la vertenza sia stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l'OE non può opporre eccezione alla SA neanche a titolo di risarcimento danni.

Nell'esecuzione delle forniture che formano oggetto del presente Appalto, l'OE si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabili e gli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolge la fornitura.

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla SA o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la SA medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se la fornitura è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se la fornitura è ultimata, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'OE delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Articolo 49. Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

È obbligatoria la tracciabilità dei flussi finanziari. L'OE, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del contratto. L'OE si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della

Legge 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010.

L'OE si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'OE che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la SA e la Prefettura territorialmente competente.

L'Aggiudicatario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della SA, della Prefettura territorialmente competente.

Con riferimento ai subcontratti, si obbliga a trasmettere alla SA, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136.

Articolo 50. Variazioni

La SA può richiedere variazioni al contratto nei casi previsti del Codice dei contratti pubblici.

Entro il limite di cui del predetto Codice, si procede mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione; nel caso in cui la variazione superi tale limite, la SA procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'OE.

Articolo 51. Fallimento dell'OE

In caso di fallimento dell'OE, la SA si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del Codice dei contratti.

Se l'OE è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione le disposizioni dell'art. 124 del Codice di contratti.

Articolo 52. Sicurezza

L'OE è tenuto al rispetto del D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 53. Cessione del contratto e cessione di crediti

Il contratto non può essere ceduto, nemmeno parzialmente, a pena di nullità. Le cessioni di crediti vantati nei confronti della SA a titolo di corrispettivo di Appalto possono essere effettuate dall'OE a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia.

La cessione del credito è efficace qualora la SA non la rifiuti con comunicazione da notificare al cedente ed al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla notifica.

Articolo 54. Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (noto come GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), la SA fornisce le informazioni qui di seguito specificate relative al trattamento dei dati personali.

54.01 Finalità del trattamento

In relazione alle attività della SA, si segnala che i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dalla SA per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico - economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

54.02 Liceità del trattamento - Base giuridica

Il concorrente è tenuto a fornire i dati alla SA in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

54.03 Dati sensibili e giudiziari

Di norma, i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

54.04 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla SA in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.

54.05 Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della SA che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici/servizi che svolgono attività ad esso attinente;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. 33/2012), l'OE prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet istituzionale. Il nominativo del OE aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'Appalto saranno diffusi tramite il sito internet istituzionale alla pagina "Amministrazione Trasparente"

54.06 Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla SA.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti riconosciuti dal Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dal Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

54.07 Titolare del trattamento

Università degli studi di Sassari

Articolo 36

Articolo 55. Dichiarazione relativa all'approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. l'OE, con la sottoscrizione del presente Appalto, approva specificatamente i seguenti articoli di cui al CSA:

anc	alto, approva specificatamente i seguenti articoli di cui ai COA.					
-	Articolo 1	Descrizione della fornitura;				
-	Articolo 4	Individuazione dei luoghi e spazi oggetto di fornitura;				
-	Articolo 8	Forma e ammontare della procedura;				
-	Articolo 09	Durata dell'esecuzione;				
-	Articolo 16	Gestione informatizzata dell'Appalto;				
-	Articolo 21	Prezzi;				
-	Articolo 22	Revisione prezzi;				
-	Articolo 26	Riserve;				
-	Articolo 33	Penali;				
-	Articolo 35	Garanzia e assistenza post vendita;				

Cauzioni e ulteriori garanzie;

- Articolo 42 Controversie;
- Articolo 43 Recesso;
- Articolo 50 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa.

Articolo 56. Codice di comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.lgs. 30/03/01 n. 165" e del Codice di comportamento del personale dell'Università degli Studi di Sassari emanato con decreto rettorale prot. 49884, rep. 1631/2022 del 12 maggio 2022. l'OE e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

Link Codice etico e di comportamento dell'Università di Sassari :https://www.uniss.it/it/documentazione/codice-etico-e-di-comportamento-delluniversita-di-sassari

Articolo 57. Norma finale e di rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente CSA, si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle di gara.